

ATTIVA raccolto



Polizza sulle rese per l'insieme delle Avversità Catastrofali di Frequenza e Accessorie

Il presente Set Informativo si compone di:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

Un contratto semplice e chiaro:

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento: 10.02.2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Rischi Non Agevolati Individuali

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "ATTIVA RACCOLTO - Assicurazione Rischi Non Agevolati Individuali"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza sulle rese prevede un Indennizzo per i danni provocati ai Prodotti agricoli da Avversità catastrofali, di frequenza e accessorie.



Che cosa è assicurato?

Generali Italia si obbliga a indennizzare:

- ✓ la mancata o diminuita produzione
- ✓ il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili che riguardano le singole colture descritte in Polizza causati dalle seguenti Avversità:

- catastrofali (Alluvione, Gelo, Brina e Siccità);
- di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte);
- accessorie (Sbalzo termico, Vento caldo, Colpo di sole/Ondata di calore) se detti eventi sono indicati in Polizza.

La copertura riguarda il Prodotto mercantile relativo a un solo ciclo produttivo e immune da malattia, tara o difetto.

Ai fini della verifica dell'operatività della copertura, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di tali dati, nonché da Radarmeteo S.r.l., secondo gli standard internazionali previsti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- ✗ danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, se il Contraente o l'Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- ✗ formazione di ruscelli o allagamenti dovuti a errata sistemazione del terreno;
- ✗ innalzamento della falda idrica non dovuto a eventi in garanzia;
- ✗ abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;
- ✗ incendio;
- ✗ danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- ✗ danni dovuti a errate pratiche agronomiche o colturali o ad allettamento per eccesso di concimazione;
- ✗ danni dovuti a malfunzionamento o rottura degli impianti di irrigazione;
- ✗ danni dovuti a fitopatie;
- ✗ danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ✗ danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni tra la riva di un fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- ✗ danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi);
- ✗ danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- ✗ produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.

Sono inoltre previste esclusioni specifiche per i singoli Prodotti, che sono indicate nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è prestata con i Limiti di Indennizzo, le Franchigie e i periodi di inefficacia della copertura che sono indicati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

Per Franchigia si intende la percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per Limite di Indennizzo si intende la massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia.

Per periodo di inefficacia della copertura si intende il periodo di tempo, successivo alla data di decorrenza, indicata in Polizza, o alla data del pagamento del premio se successivo alla data di decorrenza, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ha efficacia in Italia.



Che obblighi ho?

L'Assicurato deve:

- Alla sottoscrizione del contratto, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno. Per le Produzioni soggette a disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti nei disciplinari stessi;
- Fornire, per singole Varietà:
 - la documentazione delle effettive Produzioni nei cinque anni precedenti per dimostrare la congruità della resa assicurata;
 - le mappe catastali relative alle Partite assicurate, e il piano colturale del fascicolo aziendale.

Garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- Avvisare l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza, senza raccogliere il Prodotto prima della rilevazione definitiva del danno. I Prodotti giunti a maturazione possono essere raccolti dopo aver informato Generali Italia e devono essere lasciati in campo adeguati campioni;
- Al momento della denuncia del Sinistro, chiedere la perizia; per i danni da Grandine la denuncia può essere effettuata anche per memoria, invece che con richiesta di perizia e in tal caso, può essere successivamente trasformata in denuncia con richiesta di perizia, entro 30 giorni dalla raccolta;
- Rispettare gli obblighi specifici previsti per le singole Avversità;
- Eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.

La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del perito, comporta la redazione di un bollettino con perizia negativa.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente al momento dell'emissione del contratto e deve essere pagato a Generali Italia S.p.A. o presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto. Si può provvedere a ciò tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte. Viene rilasciata a richiesta del cliente apposita ricevuta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, **la garanzia ha effetto dalle ore 12.00:**

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo;

se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00:

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le avversità: Siccità, Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile-estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili. Per le colture a ciclo autunno-invernale la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.



Come posso disdire la polizza?

Se una o più Partite della coltura assicurata viene danneggiata da eventi indicati in Polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto. L'anticipata risoluzione del contratto è possibile se il danno è tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, o se non è più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata, telegramma o fax all'Agenzia cui è assegnato il contratto o a Generali Italia.

Assicurazione Rischi Non Agevolati Individuali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA RACCOLTO Assicurazione Rischi Non Agevolati Individuali

data di aggiornamento: 10/02/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano nei limiti delle somme assicurate riportate in Polizza.

È prevista la seguente OPZIONE CON SCONTO DEL PREMIO:

Aumento Franchigia: è possibile optare per livelli di Franchigia più elevati (con il limite del 30%) per ottenere uno sconto del premio.

È prevista la seguente OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

Tabelle di liquidazione danno di qualità: è possibile acquistare, con una maggiorazione di premio, tabelle di valutazione del danno che aumentano il risarcimento.



Che cosa NON è assicurato?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP, Generali Italia non è obbligata per:

- Ciliegie: in seguito all'evento Eccesso di Pioggia sono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking";
- Riso: sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (ad esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).



Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni contenute nel DIP le Garanzie operano coi seguenti limiti:

Franchigia per danni singoli

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sulla Polizza secondo la seguente tabella. In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia minima Grandine Applicata	Franchigia minima Vento Forte Applicata
Agrumi, cereali minori, mais, riso	10	15
Drupacee, frutticole varie, leguminose, altri prodotti	15	15
Pomacee, pomodoro, soia, uva da vino e da tavola	10	10
Carciofi, cocomeri/meloni/peperoni, tabacco, vivai/piante	20	20
Olive	10	20
Orticole da seme	30	30

- 2) **Avversità diverse da Grandine e Vento Forte**, la Franchigia applicata è
- **se assicurata una combinazione di garanzie comprese le avversità catastrofali:**
 - 40% per i Gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Riso, Soia;
 - 30% per gli altri Gruppi Prodotto.
 - **se assicurata una combinazione di garanzie senza avversità catastrofali:**
 - 30% per tutti i Gruppi Prodotto.

Franchigia per danni combinati

Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia la Franchigia applicata è del 30% se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo e del 20% se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo. Fanno eccezione:

- Drupacee, Pomacee, Frutticole varie, Mais, Riso e Soia assicurati con un pacchetto di garanzie che include le Avversità catastrofali per i quali la Franchigia applicata è del 40% se i danni da Grandine o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo e del 30% se i danni da Grandine o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo;
- Orticole da seme per le quali la Franchigia applicata è sempre del 30%.

Limite di Indennizzo

- 1) Per i gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia e Riso **assicurati con una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
 - 30% per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
 - 40% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - 50% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.
2. Per i gruppi Prodotto non elencati al punto precedente e per le combinazioni **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
 - 50% per danni da Gelo/Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singoli o combinati;
 - 60% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - 70% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

Altri limiti di copertura:

- Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata;
- Pomodoro: per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale;
- Riso: in deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, sono risarcibili solo i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che hanno causato sterilità, al di sotto dei 13°C, che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che non intendono avvalersi delle condizioni agevolate e/o sottostare ai vincoli previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali conseguenti alle avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa Assicurazione percepiscono in media il 12,13% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene all'agenzia o alla Direzione, questa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
----------------------------------	---

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Generali Italia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Nei casi in cui è già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - email: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Nel contratto è previsto che l'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da quest'ultima incaricato, con l'Assicurato o con persona da lui designata, in base alla procedura descritta nel contatto medesimo. L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello che si deve svolgere in base alle norme previste nel contratto di assicurazione.

REGIME FISCALE

A questo contratto viene applicata un'aliquota fiscale del 2,5%.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Indice



ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI - STRUTTURA E DEFINIZIONI PAG.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 1

DEFINIZIONI 2

ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI - NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI PAG.



Che cosa è assicurato?

6

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

6

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

6

Art. 1.3 - Dati meteorologici

6



Che cosa NON è assicurato?

6

Art. 2.1 - Esclusioni

6



Ci sono limiti di copertura?

7

Art. 3.1 - Franchigia

7

Art. 3.2 - Limite di Indennizzo

8

Art. 4.1 - Campioni	10
Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto	10
PRODOTTO UVA DA VINO	10
Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	10
Art. 5.2 - Valutazione del danno	10
Art. 5.3 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza	11
Art. 5.4 - Denuncia di danno per Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta	11
PRODOTTO UVA DA TAVOLA	11
Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	11
Art. 6.2 - Valutazione del danno	11
PRODOTTO FRUTTA	12
Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	12
Art. 7.2 - Condizioni di operatività della garanzia	12
Art. 7.3 - Liquidazione del danno da Gelo e Brina	12
Art. 7.4 - Liquidazione del danno da Grandine e Vento Forte	13
PRODOTTI OLIVE E AGRUMI	18
Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	18
Art. 8.2 - Danni di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi	19
FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI	20
Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	20
Art. 9.2 - Liquidazione del danno	20
PRODOTTI ERBACEI	20
Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	20
PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA	20
Art. 11.1 - Liquidazione del danno	21
PRODOTTO CEREALI MINORI	21
Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	21
PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHINE E ZUCCHE	22
Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	22
Art. 13.2 - Liquidazione del danno	22
PRODOTTO FAGIOLI	23
Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	23
PRODOTTO MAIS	23
Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	23
Art. 15.2 - Liquidazione del danno	24
Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	24
PRODOTTO MELANZANE	25
Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	25

Art. 16.2 - Valutazione del danno	22
PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI	25
Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	25
Art. 17.2 - Valutazione del danno	26
PRODOTTO PISELLI	26
Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	26
PRODOTTO POMODORO	26
Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	26
Art. 19.2 - Operatività della garanzia	26
Art. 19.3 - Spese di salvataggio per danni precoci	26
Pomodoro da industria	27
Art. 19.4 - Valutazione del danno	27
Art. 19.5 - Delimitazione della garanzia	27
PRODOTTO RISO	28
Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	28
Art. 20.2 - Avversità Sbalzo Termico	28
PRODOTTO SOIA	28
Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	28
Art. 21.2 - Spese di salvataggio per danni precoci	29
PRODOTTO TABACCO	29
Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	29
Art. 22.2 - Condizioni di operatività della garanzia	29
Art. 22.3 - Valutazione del Danno	29
Art. 22.4 - Danni in prossimità della raccolta	30
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)	30
Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	30
Art. 23.2 - Caratteristiche del Prodotto	30
Art. 23.3 - Valutazione del danno	31
PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE	30
Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	30
Art. 24.2 - Caratteristiche del Prodotto	31
Art. 24.3 - Valutazione del danno	31
PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)	31
Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	31
Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto	31
Art. 25.3 - Valutazione del danno	31
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO	32
Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	32
Art. 26.2 - Oggetto della garanzia	32
Art. 26.3 - Valutazione del danno	32
PRODOTTO VIVAI DA PIOPPI (Pioppi in Vivaio)	33
Art. 27.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	33

Art. 27.2 - Valutazione del danno	34
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)	34
Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	34
Art. 28.2 - Valutazione del danno	34
ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI - NORME COMUNI	PAG.
 Dove vale la copertura?	35
Art. 29.1 - Validità territoriale	35
 Quando e come devo pagare?	35
Art. 30.1 - Pagamento del Premio	35
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	35
Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia	35
 Che obblighi ho?	36
Che obblighi ha l'impresa	
Art. 32.1 - Quantitativi assicurabili e Obblighi dell'Assicurato	36
Art. 32.2 - Ispezione dei prodotti assicurati	36
Art. 32.3 - Modifiche all'Assicurazione	36
Art. 32.4 - Comunicazione tra le Parti	36
Art. 32.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	36
Art. 32.6 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni del rischio	37
Art. 32.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori	37
Art. 32.8 - Anticipata risoluzione del contratto	37
Art. 32.9 - Rinvio alle norme di legge	37
ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	PAG.
 Che obblighi ho?	38
Che obblighi ha l'impresa	
Art. 33.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	38
Art. 33.2 - Modalità per la determinazione del danno	38
Art. 33.3 - Mandato del perito	38
Art. 33.4 - Perizia preventiva	39
Art. 33.5 - Norme per la quantificazione del danno	39
Art. 33.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta	39
Art. 33.7 - Perizia d'appello	40
Art. 33.8 - Norme particolari della perizia d'appello	40
Art. 33.9 - Modalità della perizia d'appello	40
Art. 33.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia	41
Art. 33.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio	41
Art. 33.12 - Esagerazione dolosa del danno	41

Art. 33.13 - Pagamento dell'Indennizzo	41
DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE	42
Art. 34.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B	42
Art. 34.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, ZUCCHE E ZUCCHINE	43
Art. 34.3 - Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia	44
Art. 34.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi	44
Art. 34.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite	45
ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE	46

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

IL PRODOTTO “ATTIVA RACCOLTO - RISCHI NON AGEVOLATI INDIVIDUALI”

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che non intendono avvalersi delle condizioni agevolate o sottostare ai vincoli previsti dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che hanno espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali che conseguono alle Avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

FUNZIONAMENTO

L'agricoltore sottoscrive una Polizza che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate.

Le Condizioni di assicurazione fissano decorrenza e scadenza delle garanzie e per alcuni Prodotti, anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia **copre un solo ciclo produttivo** e termina alla raccolta del Prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

AVVERTENZE

Dal danno indennizzabile viene dedotta la Franchigia e applicati Limiti di Indennizzo variabili in funzione della specie assicurata e dell'Avversità che ha prodotto il danno.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

Il Prodotto “Attiva Raccolto” comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione.

La documentazione precontrattuale del contratto prodotto “Attiva Raccolto” è composta da DIP e DIP aggiuntivo.

La struttura delle Condizioni di assicurazione è la seguente:

- **DEFINIZIONI;**
- **NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI;**
- **CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI;**
- **NORME COMUNI;**
- **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO**, comprensive delle **DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE;**
- **ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE.**

DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni di assicurazione ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

DEFINIZIONI COMUNI

Anterischio	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Assicurato	Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Attecchimento	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.
Azienda Agricola	Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni.
Avversità	Gli eventi assicurabili, definiti nelle Definizioni relative agli eventi assicurabili.
Acque superficiali	Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali gestiti da un ente esterno all'Azienda Agricola.
Bollettino di campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
Colture irrigue	Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Emergenza	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
Franchigia	Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.
Giorni lavorativi	Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

Impianti di difesa attiva	Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.
Intermediario	Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 Codice delle assicurazioni private.
Irrigazione	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.
Limite di Indennizzo	La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro al netto della Franchigia contrattuale.
Partita	La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella Polizza, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
Perito	Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.
Produzione	Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
Prezzo	Il valore unitario del Prodotto assicurato.
Prodotto	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
Radarmeteo	La società Radarmeteo Srl, che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.
Resa assicurata	Il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.
Semina	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)	Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni e alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.
Trapianto	La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Varietà	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
Waterspot	Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Uva da vino

Disciplinare di produzione	La norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto.
Varietà	Quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaf.

Frutta precoce

Albicocche precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Kioto.
Melograni precoci	Acco, Mollar de Elche e similari.
Melograni tardivi	Wonderful e similari.
Pesche e nettarine precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven.
Pere precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.
Susine precoci	Tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro.

Mais

Mais da granella	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolte a maturazione agronomica.
Mais da biomassa	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga/pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.
Mais da insilaggio	La garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa.
Mais da seme	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo Prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolte a maturazione agronomica. La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione tra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme e della data di Semina di ciascuna Partita.
Mais dolce	La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolte a maturazione lattezza inizio latte/cerosa.
Pastone di mais:	Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

Vivai

Attecchimento	Formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso.
----------------------	---

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURABILI

Avversità Catastrofali:

Alluvione	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
------------------	--

Brina	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
Gelo	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
Siccità	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno 30 anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

Avversità di Frequenza:

Eccesso di Pioggia	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. È considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio – con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
Eccesso di Neve	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che causa effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.
Grandine	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.
Vento Forte	Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

Avversità Accessorie:

Colpo di sole/Ondata di calore	Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di calore, il periodo di esposizione deve essere superiore a 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante i quali le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C di minima e ai 40°C di massima e devono causare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.
Sbalzo termico	Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità causa effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8°C delle minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.
Vento caldo	Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40°C, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

NORME CHE VALGONO PER TUTTI I PRODOTTI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, causato dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore;

solo se questi eventi sono assicurati nella Polizza.

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 1.2 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone che hanno caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o la compromissione del Prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato si intende riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di 5 anni.

Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.

Salvo eventuali eccezioni indicate nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata. La perdita di Produzione conseguente a Siccità è indennizzabile solo a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.

Art. 1.3 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, oltre che da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, è considerato con una tolleranza del

- **10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia**
- **5% per tutte le altre avversità ad eccezione di Grandine e Gelo/Brina.**

Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, Generali Italia non è obbligata per:

- danni che si sono verificati a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine**, se il Contraente o l'Aderente/Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;
- formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;**
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
- abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- incendio;**
- danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o**

- seguito un evento assicurato;
- g) danni dovuti ad errate pratiche agronomiche o colturali, o a una non puntuale esecuzione delle stesse, o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
 - h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;
 - i) danni dovuti a fitopatie;
 - j) danni che si sono verificati in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - k) danni dovuti ad Alluvione su coltivazioni che si trovano in terreni di golena, cioè i terreni situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale nella porzione del letto del fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
 - l) danni dovuti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (per esempio: atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi);
 - m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;
 - n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 - Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata di una Franchigia, il cui valore è indicato sulla Polizza per ciascuna Avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Franchigia per danni singoli:

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sulla Polizza secondo la seguente tabella.
In caso di danno combinato Grandine e Vento forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
AGRUMI	10	15
ALTRI PRODOTTI	15	15
CARCIOFI	20	20
CEREALI MINORI	10	15
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	20
DRUPACEE	15	15
FRUTTICOLE VARIE	15	15
LEGUMINOSE	15	15
MAIS	10	15
OLIVE	10	20
ORTICOLE DA SEME	30	30
POMACEE	10	10
POMODORO	10	10
RISO	10	15
SOIA	10	10
TABACCO	20	20
UVA DA TAVOLA	10	10
UVA DA VINO	10	10
VIVAI/PIANTE	20	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'Elenco delle Specie agricole.

2) Avversità diverse da Grandine e Vento Forte, la Franchigia applicata è

- **Se assicurata una combinazione di garanzie con Avversità catastrofali**
 - **40%** per i Gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Riso, Soia.
 - **30%** per gli altri Gruppi Prodotto.
- **Se assicurata una combinazione di garanzie senza Avversità catastrofali**
 - **30%** per tutti i Gruppi Prodotto.

Franchigia per danni combinati:

- 1) **Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte** e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia: la Franchigia applicata è pari a quella indicata nella seguente tabella:

Gruppo Prodotto	Danni da Grandine e/o Vento Forte INFERIORI o uguali alla metà del danno complessivo		Danni da Grandine e/o Vento Forte SUPERIORI alla metà del danno complessivo	
	con garanzie catastrofali	senza garanzie catastrofali	con garanzie catastrofali	senza garanzie catastrofali
AGRUMI	30	30	20	20
ALTRI PRODOTTI	30	30	20	20
CARCIOFI	30	30	20	20
CEREALI MINORI	30	30	20	20
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	30	30	20	20
DRUPACEE	40	30	30	20
FRUTTICOLE VARIE	40	30	30	20
LEGUMINOSE	30	30	20	20
MAIS	40	30	30	20
OLIVE	30	30	20	20
ORTICOLE DA SEME	30	30	30	30
POMACEE	40	30	30	20
POMODORO	30	30	20	20
RISO	40	30	30	20
SOIA	40	30	30	20
TABACCO	30	30	20	20
UVA DA TAVOLA	30	30	20	20
UVA DA VINO	30	30	20	20
VIVAI/PIANTE	30	30	20	20

Art. 3.2 - Limite di Indennizzo

- 1) Per i gruppi prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia e Riso assicurati **assicurati con una combinazione di garanzie comprese le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- **30%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singoli o combinati;
 - **40%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - **50%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

- 2) Per i gruppi Prodotto non elencati al punto precedente e per le combinazioni **senza le Avversità catastrofali** sono applicati - per Partita - i seguenti Limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
- **50%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole/Ondata di Calore, Vento Caldo e Sbalzo Termico, singoli o combinati;
 - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
 - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
 - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI

Art. 4.1 - Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, i campioni sono così determinati:

- cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

Art. 4.2 - Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto

Per i prodotti biologici **deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto**.

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, **deve essere riportato sulla Polizza che si tratta di prodotto di secondo raccolto e indicata la data di Semina o Trapianto**.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 5.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia **decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre**.

La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.

Art. 5.2 - Valutazione del danno

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle convenzionali (per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	6	9	13	18	24	30

Tab. B	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

Tab. C	Tabella liquidazione Uva da Vino					Avversità Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di sole		
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino.

Art. 5.3 - Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta. La data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da vino è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva. Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla cantina sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 5 giorni dalla data di inizio della raccolta stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona.

Art. 5.4 - Denuncia di danno per Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'Art. 33.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 6.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre per tutte le Varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo,
- 10 dicembre per le Varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le Varietà non coperte.

Per gli impianti coperti con teli di plastica tutte le garanzie cessano con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre il 15 agosto. In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 dicembre.

La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.

Art. 6.2 - Valutazione del danno

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazione e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Avversità Grandine, Vento Forte e Colpo di sole
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione						

PRODOTTO FRUTTA

Art. 7.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1- *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione con l'esclusione della **Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme**. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il Prodotto actinidia le garanzie Grandine, Vento Forte e Gelo/Brina decorrono dalla schiusa delle gemme, le restanti garanzie decorrono dall'allegagione e cessano alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

Per il Prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. La garanzia Vento Forte cessa il 20 agosto.

Per il Prodotto noci la garanzia Vento Forte cessa 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.

Per il Prodotto fico d'india Primofiore la garanzia decorre il 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.

Per il Prodotto fico d'india Bastardone la garanzia decorre il 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.

Art. 7.2 - Condizioni di operatività della garanzia

È assicurata anche la Produzione coperta da Impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni dovuti al malfunzionamento degli impianti stessi non causato da negligenza dell'Assicurato ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee e il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni che precedono l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza.

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia - **ad eccezione del Prodotto ciliegie** - sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provoca sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 7.3 - Liquidazione del danno da Gelo e Brina

Il danno verrà calcolato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Tabella Liquidazione Actinidia, Albicocche, Cachi, Ciliegie, Mele, Nettare, Pere, Pesche, Susine	Avversità Gelo e Brina
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; placche di rugginosità di lieve estensione, imbrunimento lieve.	0
b)	Placche di rugginosità di media estensione, imbrunimento di media estensione;	25
c)	Placche di rugginosità di notevole estensione, imbrunimento di notevole estensione, deformazione lieve; cinghiatura di lieve estensione.	40
d)	Deformazione media; cinghiatura di media estensione.	70
e)	Deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione; frutti mancanti; avvizzimento.	100

Art. 7.4 - Liquidazione del danno da Grandine e Vento Forte

Il danno complessivo è valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Actinidia	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale.	30
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale.	60
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 cm ² di superficie totale.	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) o frutti abbattuti; fiori (*) o frutti distrutti.	100

Tab. B	Tabella liquidazione Actinidia	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale.	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale.	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,0 cm ² di superficie totale.	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) o frutti abbattuti; fiori (*) o frutti distrutti.	100

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione, ove non diversamente specificato, si riferisce al mesocarpo.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	%
a)	Illesi;	0
b)	singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	30
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	60
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	80
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia Gialla e Rossa	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	%
a)	Illesi;	0
b)	singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale	35
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cm ² di superficie totale	65
d)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cm ² di superficie totale	85
e)	Più e numerose lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione media e grave; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cm ² di superficie totale; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100

Il danno da defogliazione, applicato al Prodotto residuo, viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

DECADE DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE ACTINIDIA								
	Fino a 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGGIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
1° GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18

2°AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15
3°AGOSTO	0	3	4	5	6	7	8	9	10

Tab. A	Tabella liquidazione Albicocche, Ciliegie, Nettare, Pesche, Susine	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cm ²).	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm ² , per ciliegie 0,25 cm ²).	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1 cm ² , per ciliegie 0,50 cm ²).	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1 cm ² , per ciliegie 0,50 cm ²).	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Tab. B	Tabella liquidazione Albicocche, Ciliegie, Nettare, Pesche, Susine	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cm ²).	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cm ² , per ciliegie 0,25 cm ²).	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1 cm ² , per ciliegie 0,50 cm ²).	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm ² di superficie totale (per albicocche e susine 1 cm ² , per ciliegie 0,50 cm ²).	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti	100

Tab. A	Tabella liquidazione Mele	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale.	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale.	40

d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale.	70
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100

Tab. B	Tabella liquidazione Mele	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale.	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale.	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale.	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100

Tab. A	Tabella liquidazione Pere	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale.	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale.	50
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale.	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100

Tab. B	Tabella liquidazione Pere	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale.	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale.	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale.	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale.	80

e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.	100
----	---	------------

Tab. A	Tabella liquidazione Cachi	Avversità Grandine o Vento Forte
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale.	0
b)	Qualche ammaccatura lieve o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cm ² di superficie totale.	20
c)	Più ammaccature lievi o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale.	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm ² di superficie totale.	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti.	100

Tab. A	Tabella liquidazione Pistacchio	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	0
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	25
c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	50
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	75
e)	Più lesioni o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso; frutto asportato e/o distrutto	100

Per i danni dovuti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto per verificare il normale accrescimento e l'eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

Tab. A	Tabella liquidazione Fico d'India	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale	15
c)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale	30
d)	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale	65
e)	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	100

Tab. A	Tabella liquidazione Mandorle e Noci	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70
d)	Frutti distrutti.	100

PRODOTTI OLIVE E AGRUMI

Art. 8.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per il Prodotto Olive, fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola e il 10 novembre per le olive da olio. La garanzia Vento Forte cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il Prodotto Agrumi, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1° giugno per i limoni di primo fiore;
- 1° luglio per arance, mandarance, tangeri, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1° settembre per i limoni estivi (verdelli).

E termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula.

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Olive indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Agrumi indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

SPECIE	VARIETA'	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
LIMONI	Primofiore	31 gen	15 gen
LIMONI	Invernale	31 mar	15 mar
LIMONI	Bianchetto	31 mag	15 mag
LIMONI	Verdello	31 lug	15 lug
MANDARINI	Primosole	30 dic	15 dic
MANDARINI	Etna	28 feb	15 feb
MANDARINI	Ciaculli e Avana	30 mar	15 mar
MANDARINI	Mandalate e Mandared	30 apr	15 apr
MANDARINI	Simeto	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Satsuma	30 nov	15 nov
MANDARANCE	Spinoso	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Corsica II e Tacle	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Nova e Monreal	28 feb	15 feb
MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT	Tutte	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Clara ed Hernandina	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Newhall, Thomson navel, Tarocco nucellare, Navelina	30 gen	15 gen
ARANCE BIONDE	Vaniglia, Washington Navel	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Lane Late, Nave Late, Ovale, Valencia	31 mag	15 mag

ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	30 gen	15 gen
ARANCE ROSSE	Moro	28 feb	15 feb
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi, Gallo, Lempso, Sciara	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune, Scirè	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli, S. Alfio, Messina, Sanguinello, Rosso VCR, Dal Muso, Galice	30 apr	15 apr
BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI	Tutte	30 apr	15 apr

Per i limoni l'assicurazione si riferisce al Prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa **deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori che corrispondono alle diverse Produzioni** (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento Eccesso di Pioggia è compreso il Waterspot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, perché i frutti non possono essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

Art. 8.2 - Danno di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe distrutte	100

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe distrutte	100

TAB. A	Tabella liquidazione Agrumi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione	30
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione	60

d)	Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione	100
----	---	-----

FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 9.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragoloni Rifioventi e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti, fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato **deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie** (unifera o rifiovente), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) **e la data del Trapianto stesso**.

Art. 9.2 - Liquidazione del danno

Il danno complessivo del Prodotto è determinato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Prodotti illesi;	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi; frutti asportati; frutti distrutti.	100

PRODOTTI ERBACEI

Art. 10.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, colza e girasole, sulla Polizza, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto, la cui mancata dichiarazione può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non si prolunga, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

La garanzia Siccità per girasole e colza indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, scalogno, indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Per i Prodotti fagioli, fagiolini, piselli deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme

Per i seguenti Prodotti: cavoli, cavolfiori, melanzane e peperoni, per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia si estingue progressivamente

in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, pomodoro (da industria e da consumo fresco) e zucchine - ai fini della valutazione del danno - gli scagioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA

Art. 11.1 - Liquidazione del danno

Come previsto dall'Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, **solo se si riscontra un danno da defogliazione**.

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabietola da Zucchero					Avversità Grandine			
Data del Sinistro	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
Prima decade di Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4
Seconda decade di Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7
Terza decade di Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Prima decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Seconda decade di Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11
Terza decade di Luglio	0	1	2	3	4	5	7	7	8
Prima decade di Agosto	0	0	1	2	2	3	4	4	5
Seconda decade di Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3
Terza decade di Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1

Tab. A	Tabella liquidazione CIPOLLA, CIPOLLINA	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	30
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70
d)	Bulbi distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo	100

PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

Art. 12.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte decorre non prima delle ore 12.00 del 1° marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);

- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Cereali minori indennizza i danni sulle colture NON irrigue.

PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 13.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina o dall'Attecchimento nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12.00 del:

- 120° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 15 settembre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 110° giorno dalla data di trapianto e cessa comunque non oltre il 30 settembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia Settentrionale e Centrale,
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia Meridionale e Insulare.

Se l'Assicurato intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, oppure il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine, deve darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma. Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per il gruppo Prodotto cocomeri e meloni, indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 13.2 - Liquidazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
f)	Deformazioni molto gravi; frutti distrutti.	100

	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30

c)	Più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Deformazioni molto gravi; frutti distrutti.	100

	Tabella liquidazione Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
c)	Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
d)	Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti.	100

PRODOTTO FAGIOLI

Art. 14.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Cessazione: a parziale modifica e integrazione dell'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia cessa per i seguenti eventi:

- Gelo e Brina: alle ore 12.00 del 30 maggio;
- Sbalzo Termico, Eccesso di Pioggia: a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;
- Siccità: alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

PRODOTTO MAIS

Art. 15.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Siccità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione latte, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

La garanzia Vento Forte cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico;

- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione latte, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico od anche prima se il Prodotto è stato raccolto;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre.

Le garanzie Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa", cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Tutte le garanzie, ad eccezione del Vento Forte, cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per il Gruppo prodotto Mais indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 15.2 - Liquidazione del danno

MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	25

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

MAIS DOLCE

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è determinato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Art. 15.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 33.11 - *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio* in caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/m², oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m²,

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma

precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO MELANZANE

Art. 16.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi)
 - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata
 - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di Prodotto asportato	Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto
90	Primo – 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 16.2 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti.	100
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.		

PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

Art. 17.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di semina o ad Attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessa progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e comunque alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre. Per la

Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

Sulla Polizza, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 17.2 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti.	100
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile		

PRODOTTO PISELLI

Art. 18.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

Deve essere indicata in Polizza la destinazione del Prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non può avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno viene effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

PRODOTTO POMODORO

Art. 19.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia:

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.

Art. 19.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Sulla Polizza per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, le Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.

Art. 19.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga e a integrazione di quanto previsto all' Art. 32.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m², Generali Italia risarcisce, a parziale deroga a quanto previsto agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Pomodoro da industria**Art. 19.4 - Valutazione del danno**

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati e altre trasformazioni conserviere. Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

	Tabella liquidativa Pomodoro Concentrato	Tutte le Avversità % danno
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4	5
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/4 e 2/3	20
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	70
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

	Tabella liquidativa Pomodori da Pelato	Tutte le Avversità % danno
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/10 e 1/4	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa tra 1/4 e 2/3	40
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80
f)	Fiori (*) e frutti distrutti	100

(*) Per fiori si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 19.5 - Delimitazione della garanzia

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile. Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

	Tabella liquidativa Pomodori da Consumo Fresco	Tutte le Avversità % danno
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi, fiori (*) e frutti distrutti.	100

(*) Per fiori si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO RISO

Art. 20.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Emergenza.

La garanzia Vento Forte cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h);
- la garanzia Vento Forte cessa comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 20.2 - Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, **si possono risarcire solo i danni dovuti agli abbassamenti di temperatura:**

- **che hanno causato sterilità,**
- **al di sotto dei 13°C,**
- **che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi,**
- **che si verificano nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia,** cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Che cosa NON è assicurato?

Sono esclusi i danni da sterilità dovuti ad altre cause (per esempio: fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali).

PRODOTTO SOIA

Art. 21.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre:

- dall'Emergenza;
- per le Avversità Colpo di sole/Ondata di Calore, Sbalzo Termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

E cessa:

- per l'Avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;

- per le Avversità diverse dalla Grandine: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), cioè la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o supera il predetto stadio fenologico.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità per la Soia indennizza i danni solo su Colture irrigue.

Art. 21.2 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 32.8 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per m² per le colture monostelo e 15 piante per m² per le colture a sviluppo ramificato, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

PRODOTTO TABACCO

Art. 22.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre ad Attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12.00 del 10 ottobre.

In deroga all'ultimo comma dell'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia Gelo e Brina inizia alle ore 12.00 del 15 settembre e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e0d in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Art. 22.2 - Condizioni di operatività della garanzia

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde destinata alla trasformazione in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

La garanzia Vento Forte riguarda solo il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il Limite di Indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

Art. 22.3 - Valutazione del danno

La valutazione del danno complessivo, con l'esclusione delle foglie di Trapianto e delle prime quattro foglie della corona basale, riguarda solo le foglie utili, che si ottengono al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie che possono essere trasformate in Prodotto secco.

Come previsto all'Art. 1.1 - *Oggetto dell'Assicurazione*, il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o che sono ritenute tali.

Per la sola Varietà Kentucky a cimatura tradizionale, la valutazione del danno complessivo è effettuata considerando uguali tutte le foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;

- c) alle foglie perdute; è considerata perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o che è ritenuta tale.

Per le sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno alle parti di foglie asportate o che sono considerate tali è raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 22.4 - Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

VIVAI - PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

Art. 23.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 23.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- della data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee che si possono ottenere da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Art. 23.3 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Tabella liquidativa Pianta di Vite portinnesti	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	0
b)	Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
c)	Più lesioni al midollo	45
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale o al midollo	65
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale o al midollo; più lesioni non rimarginate al cilindro centrale o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio	100

VIVAI - PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 24.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 24.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto – 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), che si ottengono da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

Art. 24.3 - Valutazione del danno

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	40
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma; nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma.	100

PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 25.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dall'Attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 25.2 - Caratteristiche del Prodotto

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione di:

- Portainnesto e Varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 25.3 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato nella porzione di tralcio che comprende le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione danni		% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia o il cambio;	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti dal midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità;	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;	70
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale. Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentano i seguenti danni: • lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; • asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; • lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale;	100
f)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale. Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: • asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; • lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	100

Per gemme si intendono solo quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", se esso è colpito da Grandine, ma la barbatella presenta un altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 26.2 - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda solo gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, cioè le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

Art. 26.3 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Pomacee		Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide o rade lesioni inferiori a 1,5 cm	0
b)	Piante con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm	30

d)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm, rade lacerazioni, piante sveltate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	50
e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri o qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati	100

	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Drupacee	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a 1,5 cm o rade lesioni superiori a 1,5 cm	0
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a 1,5 cm o qualche lesione superiore a 1,5 cm	10
c)	Piante con numerose lesioni superiori a 1,5 cm	20
d)	Piante con rade lacerazioni	40
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a 1,5 cm o con qualche lacerazione	65
f)	Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati.	100

	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	0
b)	Piante con rade lesioni	15
c)	Piante con qualche lesione	30
d)	Piante con numerose lesioni o con rade lacerazioni	50
e)	Piante con qualche lacerazione	70
f)	Piante con numerose lacerazioni, astoni persi o troncati	100
Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

	Tabella liquidazione Vivai piante di Olive	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
b)	Astoni con lesioni che incidono l'epidermide, che interessano in superficie i tessuti legnosi e che sono rimarginate	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, che interessano in superficie i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate	30
d)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con sveltamento apicale ed astoni compromessi in modo grave nel loro normale accrescimento	65
e)	Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati.	100

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

Art. 27.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.

Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre:

- per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 27.2 - Valutazione del danno

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)		% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
d)	Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base; astoni persi o distrutti	100

Tabella di liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)		% danno
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno	40
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
d)	Più lesioni non rimarginate al legno; sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno, astoni persi o distrutti	100

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)

Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda solo le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Fermo quanto previsto dall'Art. 31.1 - *Decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia decorre dalle ore 12.00 del 1° maggio e cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre.

Alla Polizza di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

Art. 28.2 - Valutazione del danno

A deroga di quanto previsto all'Art. 33.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, il sinistro deve essere comunicato all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischio Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso		% danno
a)	Piante illese; ammacature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
b)	Incisioni medie o asportazioni di gemme o asportazioni lievi di ramificazioni	15
c)	Incisioni profonde o asportazioni medie di ramificazioni	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
e)	Piante perdute	100

NORME COMUNI



Dove vale la copertura?

Art. 29.1 - Validità territoriale

Le garanzie sono valide nell'intero territorio nazionale.



Quando e come devo pagare?

Art. 30.1 - Pagamento del Premio

Il premio comprensivo di imposte deve essere corrisposto dal Contraente alla data di perfezionamento del contratto. Il contratto si intende perfezionato al momento dell'emissione della Polizza di assicurazione.

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante la Polizza di assicurazione.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato¹;
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario o postale² intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato¹ dell'intermediario;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, di conseguenza, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Se i pagamenti avvengono a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 31.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili, **la garanzia ha effetto dalle ore 12.00:**

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico;
- del **trentesimo** giorno successivo a quello della data di decorrenza indicata in Polizza per le Avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo;

se in quel momento il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 12.00:

- del **terzo** giorno successivo a quello della data di pagamento del premio per le Avversità: Grandine e Vento Forte;
- del **dodicesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia e Sbalzo termico;

- del **trentesimo** giorno successivo a quello di pagamento del premio per le avversità: Siccità, Colpo di sole/Ondata di calore e Vento caldo.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di Semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, la data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiaagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, e la validità della garanzia cessa trascorsi sette giorni dalla suddetta data.



Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 32.1 - Quantitativi assicurabili e Obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare la **Produzione ordinariamente ottenibile relativa al Prodotto in garanzia**;
- b) per le Produzioni soggette ai disciplinari, **rispettare i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi**.

L'Assicurato si impegna anche, su richiesta delle parti, a fornire le mappe catastali relative alle Partite assicurate.

Con la sottoscrizione della Polizza di assicurazione, l'Assicurato attesta che le Produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, anche se la stessa è stata colpita dagli eventi in garanzia, per l'ottenimento della Produzione ordinaria dichiarata nella Polizza di Assicurazione.

Art. 32.2 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, e ciò non crea pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 32.3 - Modifiche all'Assicurazione

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 32.4 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti **devono** essere fatte **per iscritto** ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiaagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Art. 32.5 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.

Art. 32.6 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

L'Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione³.

L'Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁴.

L'Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁵.

Art. 32.7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Sulla Polizza deve essere dichiarato se il Prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Se l'Assicurato omette con dolo tale dichiarazione, Generali Italia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori⁶.

Art. 32.8 - Anticipata risoluzione del contratto

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Generali Italia, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.

La polizza rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

Art. 32.9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

¹ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'articolo 117 - *Separazione patrimoniale* del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 - *Obbligo di separazione patrimoniale* del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

² In relazione agli assegni bancari o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

³ Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

⁴ Art. 1898 del Codice civile.

⁵ Art. 1897 del Codice civile.

⁶ Art. 1910 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Che obblighi ha l'impresa

Art. 33.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato **deve**:

- darne avviso all'Agenzia** presso la quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza⁷.
La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa.
La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;
- nel caso di danno da Grandine, dichiarare **se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria** se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo. **La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;**
- eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.** In caso di interventi straordinari sulla Produzione assicurata, questi dovranno essere preventivamente comunicati a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma);
- non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno**, salvo quanto previsto dal successivo Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- mettere a disposizione dei periti**, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, **il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione;**
- per la garanzia Siccità, **fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'Art. 33.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio.

Art. 33.2 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

Art. 33.3 - Mandato del Perito

Il Perito deve:

- accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'Art. 32.1 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle Produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- accertare al momento del/dei Sinistro/i la Produzione in garanzia;
- accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
- accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni simili;
- accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;

- i) procedere alla stima e alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo Art. 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Art. 33.4 - Perizia Preventiva

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solo in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.

Art. 33.5 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno è effettuata per ciascuna Partita in base ai quantitativi assicurati e ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza di assicurazione.

Vengono quantificati i danni da mancata o diminuita Produzione e i danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

La percentuale di valore distrutto dalle Avversità atmosferiche assicurate deve essere applicata al valore del Prodotto realmente ottenibile in ogni Partita, oppure applicata al valore assicurato qualora questo sia inferiore al valore realmente ottenibile.

Alla percentuale di danno devono **essere detratte le percentuali dei danni causati prima della decorrenza della garanzia** (Art. 33.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia), e quelle relative alla Franchigia (Art. 3.1 - *Franchigia*).

In caso di danni successivi **la percentuale di danno deve essere sempre riferita al valore inizialmente assicurato o al valore realmente ottenibile.**

Ai fini della valutazione del danno, se una Partita assicurata risulta scomposta in due o più sottopartite, queste ultime sono considerate come Partite a sé stanti.

Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo così come indicato all'Art. 3.2 - *Limite di Indennizzo*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il Bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto Bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo Art. 33.7 - Perizia d'appello, viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla Polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Assicurato non si avvale del disposto dell'Art. 33.7 - Perizia d'appello la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di constatazione.

Art. 33.6 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza e Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al 3% della Partita assicurata.

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui agli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 33.7 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva) può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, deve richiedere la perizia d'appello a Generali Italia tramite PEC a generalitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'Art. 33.2 - *Modalità per la determinazione del danno*.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due Periti scelti dall'Assicurato stesso.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i Periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.

Le parti convengono che, in caso di mancato accordo tra i due periti di parte sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente, a cui verrà richiesto di ricorrere alla scelta di un soggetto di comprovata esperienza nella rilevazione dei danni da Grandine e da altre avversità atmosferiche. Le decisioni dei Periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 33.8 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'Art. 33.6 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali per i Prodotti assicurabili.

Se l'Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trovano applicazione gli Artt. 33.3 - *Mandato del perito*, 33.4 - *Perizia preventiva* e 33.5 - *Norme per la quantificazione del danno*.

Se Generali Italia non ha designato come proprio il perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'Art. 33.1 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*.

Art. 33.9 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I Periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 33.10 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di decorrenza della Polizza, o la data di pagamento del Premio se successiva, e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'Art. 33.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce in proporzione il Premio.** Tale danno è escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 33.11 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un decimo del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia tramite PEC a generaliitalia@pec.generaligroup.com, o via e-mail a sinistririschiagricoli@generali.com o per raccomandata a Unità Agricoltura Rischi Atmosferici Prodotti Vegetali via L. Bissolati 23 - 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche se il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, ma solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle Partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 33.12 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera con dolo l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera con dolo le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 33.13 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, **solo se è stato pagato il Premio**, viene effettuato all'Assicurato **a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre** per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo e **a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno** per le colture a ciclo autunno/invernale.

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 34.1 - Analisi del Danno - Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, altrimenti si considera componente dell'ondulazione.

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; altrimenti essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) CINGHIATURA: fenomeno di alterazione causata da Gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto

LIEVE: interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi

MEDIA: interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi

NOTEVOLE: interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI AL MESOCARPO:

LIEVI: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

MEDIE: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

PROFONDE: il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2a metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

C) **DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato riguardo all'aspetto tipico della Varietà.

Art. 34.2 - Analisi del Danno - COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 8

DEFINIZIONI: PEPERONI

INCISIONE per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si deve intendere:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

DEFINIZIONI: POMODORO

LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **PROFONDA e GRAVE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

DEPIGMENTAZIONE: alterazione cromatica, senza lacerazione del tessuto epidermico.

AMMACCATURA: alterazione della superficie del frutto, senza lacerazione del tessuto epidermico, con conseguente alterazione cromatica dei tessuti sottostanti.

FREQUENZA:

Qualche	Fino a 3
Più	Da 4 in poi

DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni da grandine:

- LEGGERA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;
- MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 della bacca;
- GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

BACCA DISTRUTTA: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

LESIONE CICATRIZZATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

INCISIONE: si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato.

PLACCHE DI RUGGINOSITA', STROFINAMENTI, DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si intende:

- LIEVE:** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA:** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- NOTEVOLE:** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Art. 34.3 - Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee e Actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riesce a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave e irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Da 1 a 8
QUALCHE	Da 9 a 14
NUMEROSE	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solo quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- 50 cm a 100 cm per il pero;
- 60 cm a 110 cm per il melo;
- 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

Art. 34.4 - Analisi del Danno - Prodotto Vivai di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e Vento Forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

SVETTAMENTO: rottura o curvatura della cima dell'astone causata da Grandine o Vento Forte

CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall'asse oltre 40 cm

Le lesioni devono interessare solo l'astone centrale.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
QUALCHE	Da 10 fino a 20
PIÙ	Da 21 fino a 35
NUMEROSE	Oltre 35

Art. 34.5 - Analisi del Danno - Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE effetto del danno che ha comportato rimarginazione dei tessuti;

LACERAZIONE effetto del danno che ha comportato mancata rimarginazione dei tessuti

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 3
PIÙ	Oltre 3

⁷ Art. 1913 del Codice civile.

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

CODICE	DESCRIZIONE	GRUPPO
M31	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	FRUTTICOLE VARIE
Q53	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTICOLE VARIE
Q54	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
M74	ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
C01	ACTINIDIA POLPA VERDE	FRUTTICOLE VARIE
Q47	ACTINIDIA POLPA VERDE IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTICOLE VARIE
Q48	ACTINIDIA POLPA VERDE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
D69	ACTINIDIA POLPA VERDE RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
D01	AGLIO	ALTRI PRODOTTI
L10	AGLIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M11	AGLIONE	ALTRI PRODOTTI
L11	AGRETTO	ALTRI PRODOTTI
C02	ALBICOCCHIE	DRUPACEE
M22	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
M91	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
M92	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
M89	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q17	ALBICOCCHIE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
L92	ALBICOCCHIE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
L12	ALBICOCCHIE PRECOCI	DRUPACEE
Q19	ALBICOCCHIE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
L91	ALBICOCCHIE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
L90	ALBICOCCHIE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D70	ALBICOCCHIE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
M06	ALCHECHENGI	ALTRI PRODOTTI
M63	ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	ALTRI PRODOTTI
M62	ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	ALTRI PRODOTTI
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	ALTRI PRODOTTI
L14	ANETO	ALTRI PRODOTTI
H38	ANETO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C80	ANICE	ALTRI PRODOTTI
H75	ANICE STELLATO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
H74	ANICE STELLATO	ALTRI PRODOTTI
L15	ANONE	ALTRI PRODOTTI
D53	ARACHIDI	ALTRI PRODOTTI
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	AGRUMI
H02	ARANCE PRECOCI	AGRUMI
L16	ARNICA	ALTRI PRODOTTI
D03	ASPARAGO	ALTRI PRODOTTI
C43	AVENA	CEREALI MINORI
L17	AVENA DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
L18	AVENA DA SEME	CEREALI MINORI
H53	AVOCADO	FRUTTICOLE VARIE

L19	BAMBU'	ALTRI PRODOTTI
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	ALTRI PRODOTTI
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M12	BARDANA RADICE	ALTRI PRODOTTI
C82	BASILICO	ALTRI PRODOTTI
H26	BASILICO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C63	BERGAMOTTO	AGRUMI
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	ALTRI PRODOTTI
D05	BIETOLA DA COSTA	ALTRI PRODOTTI
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L23	BIETOLA ROSSA	ALTRI PRODOTTI
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
H86	BORRAGINE	ALTRI PRODOTTI
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	ALTRI PRODOTTI
D96	BUNCHING ONION DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M43	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
C36	CACHI	FRUTTICOLE VARIE
Q15	CACHI IMPIANTI ANTIBRINA	FRUTTICOLE VARIE
L94	CACHI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
L93	CACHI RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
M83	CAMELINA SATIVA	ALTRI PRODOTTI
L24	CAMOMILLA	ALTRI PRODOTTI
D06	CANAPA	ALTRI PRODOTTI
C84	CANAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M03	CANAPA INFIORESCENZA	ALTRI PRODOTTI
L04	CAPPERO	ALTRI PRODOTTI
C27	CARCIOFO	CARCIOFI
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	CARCIOFI
D07	CARDO	ALTRI PRODOTTI
L25	CARDO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D08	CAROTA	ALTRI PRODOTTI
D46	CAROTA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M44	CAROTA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
L26	CARTAMO	ALTRI PRODOTTI
D33	CASTAGNE	FRUTTICOLE VARIE
D09	CAVOLFIORE	ALTRI PRODOTTI
D52	CAVOLFIORE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M45	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
C69	CAVOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M42	CAVOLI DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
C83	CAVOLO BROCCOLO	ALTRI PRODOTTI
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	ALTRI PRODOTTI
L28	CAVOLO CINESE	ALTRI PRODOTTI
L29	CAVOLO FORAGGIO	ALTRI PRODOTTI
H55	CAVOLO NERO	ALTRI PRODOTTI

L30	CAVOLO RAPA	ALTRI PRODOTTI
L31	CAVOLO ROMANESCO	ALTRI PRODOTTI
D11	CAVOLO VERZA	ALTRI PRODOTTI
M02	CECE DA SEME	LEGUMINOSE
D12	CECI	LEGUMINOSE
C64	CEDRO	AGRUMI
D13	CETRIOLI	COCOMERI MELONI PEPERONI
C70	CETRIOLI DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D54	CICERCHIA	LEGUMINOSE
C37	CILIEGIE	DRUPACEE
M19	CILIEGIE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
M95	CILIEGIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
M96	CILIEGIE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
M93	CILIEGIE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q21	CILIEGIE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q22	CILIEGIE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D71	CILIEGIE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
L32	CILIEGIO ACIDO	DRUPACEE
C72	CIPOLLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C54	CIPOLLE	ALTRI PRODOTTI
D14	CIPOLLINE	ALTRI PRODOTTI
C33	COCOMERO	COCOMERI MELONI PEPERONI
M09	COCOMERO MINI	COCOMERI MELONI PEPERONI
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	VIVAI / PIANTE
C32	COLZA	SOIA
L33	COLZA DA BIOMASSA	SOIA
D45	COLZA DA SEME	SOIA
M46	COLZA DA SEME IBRIDO	SOIA
C85	CORIANDOLO	ALTRI PRODOTTI
C86	CORIANDOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L34	CRESCIONE	ALTRI PRODOTTI
H76	CRESCIONE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D20	CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	ALTRI PRODOTTI
L07	CRISANTEMO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
H98	ECHINACEA RADICI	ALTRI PRODOTTI
L35	ELICRISO	ALTRI PRODOTTI
L36	ERBA CIPOLLINA	ALTRI PRODOTTI
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D15	ERBA MEDICA	ALTRI PRODOTTI
C68	ERBA MEDICA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L37	ERBAI DA BIOMASSA	ALTRI PRODOTTI
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ALTRI PRODOTTI
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	ALTRI PRODOTTI
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	ALTRI PRODOTTI
C89	ERBAI MISTI	ALTRI PRODOTTI

H97	FACELIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
D98	FAGIOLI DA SEME	LEGUMINOSE
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	LEGUMINOSE
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	LEGUMINOSE
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
L43	FAGIOLINI DA SEME	LEGUMINOSE
C47	FAGIOLINO	LEGUMINOSE
D16	FARRO	CEREALI MINORI
L44	FARRO DA SEME	CEREALI MINORI
D97	FAVA DA SEME	LEGUMINOSE
D17	FAVA FRESCA	LEGUMINOSE
L45	FAVA SECCA	LEGUMINOSE
D18	FAVINO	LEGUMINOSE
L46	FAVINO DA SEME	LEGUMINOSE
H95	FESTUCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C44	FICHI	FRUTTICOLE VARIE
C42	FICO D'INDIA	FRUTTICOLE VARIE
H78	FIENO GRECO	ALTRI PRODOTTI
D19	FINOCCHIO	ALTRI PRODOTTI
D51	FINOCCHIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M47	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
L47	FIORDALISO	ALTRI PRODOTTI
H27	FIORI DI ZUCCHINA	COCOMERI MELONI PEPERONI
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA	ALTRI PRODOTTI
C38	FRAGOLE	FRUTTICOLE VARIE
M51	FRAGOLINE DI BOSCO	FRUTTICOLE VARIE
M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	VIVAI / PIANTE
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
H10	FRUMENTO DURO	CEREALI MINORI
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	CEREALI MINORI
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	CEREALI MINORI
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	CEREALI MINORI
H11	FRUMENTO TENERO	CEREALI MINORI
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	CEREALI MINORI
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	CEREALI MINORI
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	CEREALI MINORI
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	ALTRI PRODOTTI
D56	GELSO	FRUTTICOLE VARIE
L52	GENZIANA	ALTRI PRODOTTI
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	ALTRI PRODOTTI
C48	GIRASOLE	SOIA
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	SOIA
M04	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	SOIA
D48	GIRASOLE DA SEME	SOIA
H36	GIUGGIOLE	FRUTTICOLE VARIE
D95	GOJI	ALTRI PRODOTTI
H14	GRANO SARACENO	CEREALI MINORI

C73	INDIVIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M05	IPERICO	ALTRI PRODOTTI
D35	KUMQUAT	AGRUMI
C52	LAMPONE	FRUTTICOLE VARIE
H08	LAMPONE RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
C74	LATTUGHE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D21	LATTUGHE\INDIVI E	ALTRI PRODOTTI
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	ALTRI PRODOTTI
D22	LENTICCHIE	LEGUMINOSE
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	AGRUMI
H04	LIMONI PRECOCI	AGRUMI
C91	LINO	ALTRI PRODOTTI
H28	LINO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
L55	LIQUIRIZIA RADICE	ALTRI PRODOTTI
H18	LOIETTO	CEREALI MINORI
C92	LOIETTO DA SEME	CEREALI MINORI
H45	LUPINELLA	LEGUMINOSE
L56	LUPINELLA DA SEME	LEGUMINOSE
H17	LUPINI	LEGUMINOSE
H77	LUPPOLO	ALTRI PRODOTTI
L57	MAGGIORANA	ALTRI PRODOTTI
L58	MAIS DA BIOMASSA	MAIS
C03	MAIS DA GRANELLA GENERICO	MAIS
M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	MAIS
D23	MAIS DA INSILAGGIO	MAIS
C39	MAIS DA SEME	MAIS
D24	MAIS DOLCE	MAIS
L60	MALVA	ALTRI PRODOTTI
C25	MANDARANCE	AGRUMI
H05	MANDARANCE PRECOCI	AGRUMI
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	AGRUMI
H07	MANDARINI PRECOCI	AGRUMI
C61	MANDORLE	FRUTTICOLE VARIE
L02	MANGO	FRUTTICOLE VARIE
C58	MELANZANE	COCOMERI MELONI PEPERONI
C04	MELE	POMACEE
M17	MELE CLUB	POMACEE
M80	MELE CLUB IMPIANTI ANTIBRINA	POMACEE
M65	MELE CLUB IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
M64	MELE CLUB RETI ANTIGRANDINE	POMACEE
H52	MELE IMPIANTI ANTIBRINA	POMACEE
L95	MELE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
D76	MELE RETI ANTIGRANDINE	POMACEE
L62	MELISSA	ALTRI PRODOTTI
L61	MELISSA SEMI	ALTRI PRODOTTI
H35	MELOGRANO	FRUTTICOLE VARIE
M82	MELOGRANO RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE

C34	MELONI	COCOMERI MELONI PEPERONI
L63	MENTA DOLCE	ALTRI PRODOTTI
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	ALTRI PRODOTTI
L65	MENTA SEMI	ALTRI PRODOTTI
L66	MENTUCCIA	ALTRI PRODOTTI
C93	MIGLIO	CEREALI MINORI
C51	MIRTILLO	FRUTTICOLE VARIE
D77	MIRTILLO RETI ANTIGRANDINE	FRUTTICOLE VARIE
D37	MIRTO	ALTRI PRODOTTI
C66	MORE	FRUTTICOLE VARIE
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	FRUTTICOLE VARIE
D57	NESTI DI VITE	VIVAI / PIANTE
C05	NETTARINE	DRUPACEE
M34	NETTARINE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
Q06	NETTARINE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q07	NETTARINE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q04	NETTARINE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q35	NETTARINE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q36	NETTARINE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C06	NETTARINE PRECOCI	DRUPACEE
Q41	NETTARINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q42	NETTARINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D78	NETTARINE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D79	NETTARINE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C59	NOCCIOLE	FRUTTICOLE VARIE
D42	NOCE PIANTE	VIVAI / PIANTE
D38	NOCI	FRUTTICOLE VARIE
C41	OLIVE OLIO	OLIVE
C40	OLIVE TAVOLA	OLIVE
L96	OLIVELLO SPINOSO	ALTRI PRODOTTI
H93	OLIVO IN VASO	VIVAI / PIANTE
L67	ORIGANO	ALTRI PRODOTTI
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	VIVAI / PIANTE
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	VIVAI / PIANTE
L68	ORTICA	ALTRI PRODOTTI
C29	ORZO	CEREALI MINORI
L69	ORZO DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
D60	ORZO DA SEME	CEREALI MINORI
M52	ORZO DA SEME IBRIDO	CEREALI MINORI
L98	PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
L70	PASSIFLORA	ALTRI PRODOTTI
L09	PASTONE DI MAIS	MAIS
C35	PATATE COMUNI	ALTRI PRODOTTI
H16	PATATE DA SEME	ALTRI PRODOTTI
M60	PATATE DI PRIMIZIA	ALTRI PRODOTTI
H24	PEPERONCINO	COCOMERI MELONI PEPERONI

C22	PEPERONI	COCOMERI MELONI PEPERONI
C07	PERE	POMACEE
M88	PERE IMPIANTI ANTIBRINA	POMACEE
Q11	PERE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
C08	PERE PRECOCI	POMACEE
M87	PERE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	POMACEE
Q12	PERE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	POMACEE
D82	PERE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	POMACEE
D83	PERE RETI ANTIGRANDINE	POMACEE
C09	PESCHE	DRUPACEE
M24	PESCHE DA INDUSTRIA	DRUPACEE
Q02	PESCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q03	PESCHE DA INDUSTRIA IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q01	PESCHE DA INDUSTRIA RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q31	PESCHE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C10	PESCHE PRECOCI	DRUPACEE
Q33	PESCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q32	PESCHE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
D84	PESCHE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D85	PESCHE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
Q30	PESCHE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	VIVAI / PIANTE
D26	PIANTE OFFICINALI	VIVAI / PIANTE
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	ALTRI PRODOTTI
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	ALTRI PRODOTTI
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	VIVAI / PIANTE
L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	VIVAI / PIANTE
D41	PIOPPO	VIVAI / PIANTE
M39	PISELLI DA INDUSTRIA	LEGUMINOSE
C46	PISELLI FRESCHI	LEGUMINOSE
L72	PISELLI SECCHI	LEGUMINOSE
D47	PISELLO DA SEME	LEGUMINOSE
C96	PISELLO PROTEICO	LEGUMINOSE
C57	PISTACCHIO	FRUTTICOLE VARIE
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	POMODORO
C12	POMODORO CONCENTRATO	POMODORO
C13	POMODORO DA TAVOLA	POMODORO
C14	POMODORO PELATO	POMODORO
D36	POMPELMO	AGRUMI
D27	PORRO	ALTRI PRODOTTI
C75	PORRO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M48	PORRO DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
M01	PRATO PASCOLO	ALTRI PRODOTTI
L99	PRATO POLIFITA (MQ)	ALTRI PRODOTTI
C99	PREZZEMOLO	ALTRI PRODOTTI
D43	PREZZEMOLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
H42	PSILLIO	ALTRI PRODOTTI
D94	QUINOA	ALTRI PRODOTTI

D28	RADICCHIO	ALTRI PRODOTTI
C71	RADICCHIO\CICO RIA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M49	RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
D61	RAPA	ALTRI PRODOTTI
C76	RAPA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D29	RAVANELLO	ALTRI PRODOTTI
C77	RAVANELLO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C62	RIBES	FRUTTICOLE VARIE
C15	RISO	RISO
M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI	RISO
L73	RISO DA SEME	RISO
M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
D63	RISO INDICA	RISO
M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	RISO
L74	RISO INDICA DA SEME	RISO
M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	RISO
D39	ROSA CANINA	ALTRI PRODOTTI
L75	ROSMARINO	ALTRI PRODOTTI
L76	RUCOLA	ALTRI PRODOTTI
H29	RUCOLA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M41	RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME
L77	SALVIA	ALTRI PRODOTTI
C60	SATSUMA	AGRUMI
D64	SCALOGNO	ALTRI PRODOTTI
L78	SCALOGNO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D30	SEDANO	ALTRI PRODOTTI
H56	SEDANO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
D31	SEGALE	CEREALI MINORI
L79	SEGALE DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
D65	SEGALE DA SEME	CEREALI MINORI
H41	SENAPE BIANCA	ALTRI PRODOTTI
C31	SOIA	SOIA
L80	SOIA DA BIOMASSA	SOIA
L81	SOIA DA SEME	SOIA
D99	SOIA EDAMAME	SOIA
C30	SORGO	MAIS
L82	SORGO DA BIOMASSA	MAIS
L83	SORGO DA INSILAGGIO	MAIS
H39	SORGO DA SEME	MAIS
C56	SPINACIO	ALTRI PRODOTTI
C78	SPINACIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M40	SPINACIO DA INDUSTRIA	ALTRI PRODOTTI
H19	SULLA	LEGUMINOSE
H89	SULLA DA SEME	LEGUMINOSE
C16	SUSINE	DRUPACEE
Q26	SUSINE IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE
Q27	SUSINE IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C17	SUSINE PRECOCI	DRUPACEE
Q28	SUSINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA	DRUPACEE

Q29	SUSINE PRECOCI IMPIANTI ANTIBRINA E RETE ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D86	SUSINE PRECOCI RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
D87	SUSINE RETI ANTIGRANDINE	DRUPACEE
C18	TABACCO	TABACCO
H91	TAPPETO ERBOSO	ALTRI PRODOTTI
L84	TARASSACO RADICI	ALTRI PRODOTTI
L85	TIMO	ALTRI PRODOTTI
H20	TRIFOGLIO	ALTRI PRODOTTI
D44	TRIFOGLIO DA SEME	ORTICOLE DA SEME
C49	TRITICALE	CEREALI MINORI
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	CEREALI MINORI
H40	TRITICALE DA SEME	CEREALI MINORI
L87	TRITORDEUM	CEREALI MINORI
C19	UVA DA TAVOLA	UVA TAVOLA
D89	UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	UVA TAVOLA
H82	UVA DA VINO COMUNE	UVA VINO
Q13	UVA DA VINO COMUNE IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
H85	UVA DA VINO COMUNE RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
H80	UVA DA VINO DOP	UVA VINO
M85	UVA DA VINO DOP IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
H83	UVA DA VINO DOP RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
H81	UVA DA VINO IGP	UVA VINO
M84	UVA DA VINO IGP IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
H84	UVA DA VINO IGP RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
H73	UVA DA VINO VARIETALE	UVA VINO
Q14	UVA DA VINO VARIETALE IMPIANTI ANTIBRINA	UVA VINO
L03	UVA DA VINO VARIETALE RETI ANTIGRANDINE	UVA VINO
D66	UVA SPINA	FRUTTICOLE VARIE
L88	VECCIA	LEGUMINOSE
L89	VECCIA DA SEME	LEGUMINOSE
M13	VERBENA DOROSA PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
M86	VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	ALTRI PRODOTTI
M14	VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	ALTRI PRODOTTI
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	VIVAI / PIANTE
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	VIVAI / PIANTE
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	VIVAI / PIANTE
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	VIVAI / PIANTE
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	VIVAI / PIANTE
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	VIVAI / PIANTE
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	VIVAI / PIANTE
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	VIVAI / PIANTE
M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	VIVAI / PIANTE
M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	VIVAI / PIANTE
M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI - FICO	VIVAI / PIANTE

M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	VIVAI / PIANTE
M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	VIVAI / PIANTE
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	VIVAI / PIANTE
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	VIVAI / PIANTE
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	VIVAI / PIANTE
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	VIVAI / PIANTE
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	VIVAI / PIANTE
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	VIVAI / PIANTE
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO -RAMPICANTI	VIVAI / PIANTE
C65	VIVAI DI PIOPPI	VIVAI / PIANTE
M81	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	VIVAI / PIANTE
M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	VIVAI / PIANTE
C21	VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	VIVAI / PIANTE
M57	VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	VIVAI / PIANTE
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	VIVAI / PIANTE
H25	ZAFFERANO	ALTRI PRODOTTI
H34	ZAFFERANO BULBI	ALTRI PRODOTTI
D32	ZUCCA	COCOMERI MELONI PEPERONI
C79	ZUCCA DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M61	ZUCCA ORNAMENTALE	COCOMERI MELONI PEPERONI
D68	ZUCCHINA FIORE	COCOMERI MELONI PEPERONI
C50	ZUCCHINE	COCOMERI MELONI PEPERONI
D49	ZUCCHINE DA SEME	ORTICOLE DA SEME
M50	ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	ORTICOLE DA SEME



generali.it